

Codice A1607C

D.D. 7 settembre 2022, n. 471

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. - VILLARBOIT (VC) -
Intervento: Opere di messa in sicurezza idraulica di un tratto del Torrente Rovasenda. -
Autorizzazione paesaggistica.**



ATTO DD 471/A1607C/2022

DEL 07/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. -
VILLARBOIT (VC) - Intervento: Opere di messa in sicurezza idraulica di un tratto
del Torrente Rovasenda. - Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Comune di Villarboit (Vc) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per
l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle
funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle
Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica
disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta
salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il
paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela
paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere
autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni
il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente
determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia

dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

*urbanistica.est@regione.piemonte.it
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESP/ 226 /2022A/A1600A

Rif. n. 40528 /A1607C del 31/03/2022

Rif. n. 36965./A1607C del 24/03/2022

Rif. n. 84130 /A1607C del 06/07/2022

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Villarboit (VC)**
Intervento: Opere di messa in sicurezza idraulica di un tratto del Torrente Rovasenda.
Istanza: COMUNE

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, dal Comune in data 31.03.2022, con nota prot. n. 501 del 31.03.2022, e in data 24.03.2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal comune in data 06.07.2022,

considerato che gli interventi previsti sono inerenti alla realizzazione di un'opera di sostegno, costituita da una scogliera in massi, lungo un tratto della sponda sinistra del Torrente Rovasenda; l'ambito territoriale è prevalentemente di tipo agricolo, caratterizzato da ripiani terrazzati dove, in prossimità della strada comunale Vicolo Belvedere, a seguito di fenomeni alluvionali, sono presenti erosioni della sponda sinistra del Torrente, con conseguenti franamenti in prossimità del versante a valle; il progetto presentato prevede la costruzione di una scogliera in massi naturali all'interno dell'alveo del Torrente Rovasenda, per una lunghezza di circa 48 metri lineari, un'altezza di 3,00 m. fuori terra, e di una fondazione in massi, con taglione di fondazione in conglomerato cementizio armato,

verificato che ai sensi dell'art.3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Villarboit (VC) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs 42/2004,

vista la necessità di un'opera di protezione delle sponde del Torrente Rovasenda, all'interno di un'ambito che non presenta particolari caratteristiche di pregio paesaggistico, ma che ha conservato l'originaria naturalità, e una vegetazione arborea e arbustiva ripariale, autoctona, non interessata dagli interventi,

considerato che la realizzazione della scogliera di protezione delle sponde, prevede l'utilizzo di blocchi di pietra posati a secco, nelle parti a vista, emergenti dalle acque del torrente,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- sia effettuato un idoneo inserimento della nuova scogliera nel tratto di fiume interessato dall'erosione, che presenta integri caratteri di naturalità; a tal fine la grandezza dei massi di pietra sia proporzionale all'altezza delle sponde fluviali e sia evitato un tracciato di eccessiva e artificiosa linearità, ma si adegui la posa dei massi al naturale andamento della sponda fluviale;
- siano previsti adeguati interventi di ripristino e recupero ambientale delle superfici interessate dai lavori mediante l'inerbimento e la messa a dimora di arbusti autoctoni, mirati a ricostituire, compatibilmente con l'esecuzione della scogliera, l'originaria compagine vegetale ed evitare alterazioni significative delle peculiarità paesaggistiche della località.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Istanza autorizzazione paesaggistica.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	sub_1658260028811823327_Relazione-paesaggistica semplificata .pdf
3	<i>Relazione Illustrativa</i>	sub_6963694719999560795_Relazione illustrativa .pdf
4	<i>Elaborato grafico Inquadramento</i>	TAVOLA_01_INQUADRAMENTO.pdf
5	<i>Elaborato grafico Stato Attuale</i>	TAVOLA_02_STATO DI FATTO.pdf
6	<i>Elaborato grafico Progetto</i>	TAVOLA_03_STATO DI PROGETTO.pdf
7	<i>Foto-inserimento 2</i>	Fotoinserimento opera di mantenimento alveo 2.jpg
8	<i>Foto-inserimento 3</i>	Fotoinserimento opera di mantenimento alveo 3.jpg

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina Silva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



*Ministero
della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia
e territorio Settore Urbanistica Piemonte Orientale
pec:

E p.c.

Al Comune di Villarboit (VC)

Risp. al prot. n. 91451 del 20.07.2022

Ns. prot. n. 9831 del 22.07.2022

Class. 34.43.04/873.1

Oggetto: VILLARBOIT (VC)

Opere di messa in sicurezza idraulica di un tratto del Torrente Rovasenda.

Richiedente: Comune di Villarboit

Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.lgs. 42/2004 s.m.i. e D.P.R. 31 s.m.i.)

PARERE VINCOLANTE

Premesso che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Esaminata la documentazione pervenuta relativa all'intervento di messa in sicurezza idraulica di un tratto del Torrente Rovasenda tramite realizzazione di scogliera in massi lapidei;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **esprime parere favorevole**, facendo proprio il parere espresso dalla Regione Piemonte, nel rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni:

- per quanto concerne la nuova scogliera, si richiede che le superfici lasciate "a vista" dei massi lapidei non presentino incisioni/tagli derivanti dalle operazioni di formazione dei blocchi; l'eventuale riempimento cementizio dei giunti, da realizzarsi con malta pigmentata in pasta nelle cromie delle pietre utilizzate, sia arretrato rispetto alla superficie del paramento e ulteriormente riempito con terra, al fine di favorire la colonizzazione vegetale.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento autorizzativo.

Il Responsabile del procedimento
Arch. M. Brustio

per IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa. Michela Palazzo
dott.ssa Lucia Isabella Mordegli
Documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate

